

Gentili dottori,

come saprete, le nostre Autorità in queste settimane stanno mettendo in campo una serie di iniziative atte ad attenuare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica sulla popolazione, con un'attenzione particolare alle persone in stato di bisogno.

È stato infatti incrementato il Fondo di solidarietà comunale per consentire ai Servizi sociali di ciascun Comune di erogare anche dei "buoni spesa" per l'acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità. Molti Comuni (ma non tutti) hanno previsto che tali "buoni" (o voucher) possano essere spesi anche in farmacia e con il presente documento illustriamo le corrette modalità di gestione contabile e fiscale dei suddetti "buoni spesa".

BUONI SPESA

DESTINATARI: Ogni comune, in piena autonomia, ha stabilito le modalità di attribuzione di questi "voucher" per acquisto di beni di prima necessità ai soggetti più deboli, sulla base del reddito delle persone, dei nuclei familiari ecc.

TIPOLOGIA DI ACQUISTI: Solitamente questi voucher possono essere utilizzati per l'acquisto di generi di prima necessità, sicuramente generi alimentari ma spesso anche farmaci. Non ci sono, al momento, disposizioni univoche in merito alla possibilità (o meno) di utilizzare questi buoni per acquisto anche di dispositivi medici e/o integratori e/o altri prodotti vendibili in farmacia.

ATTENZIONE: bisogna attenersi alle disposizioni dei singoli comuni con riguardo ai beni che possono essere acquistati con i buoni spesa, onde evitare di non vedersi poi riconoscere il rimborso da parte dell'ente preposto.

GESTIONE DEI BUONI SPESA PER LA FARMACIA

ACCREDITAMENTO: Il primo passo per la farmacia è spesso quello di procedere all'accREDITAMENTO come esercizio commerciale in grado di "accettare" questi buoni spesa. Purtroppo, ogni comune o ente territoriale ha predisposto modulistiche e procedure differenziate, per cui è fondamentale seguire le indicazioni disponibili sui siti web dei comuni stessi. Anche il valore del singolo voucher può variare da comune a comune, da famiglia a famiglia.

GESTIONE DEL CORRISPETTIVO: Al momento del pagamento, il cliente consegna al farmacista il buono spesa, in luogo del contante o del pagamento elettronico con carte di debito/credito. **La farmacia**, dopo aver verificato la validità del buono (fare riferimento anche qui alle modalità e informazioni rese dai singoli enti), **deve emettere lo "scontrino" (ora noto come documento commerciale da registratore telematico).**

Lo scontrino deve recare la dicitura "corrispettivo non riscosso" o "a credito", per l'importo corrispondente al voucher utilizzato, similmente a quello che viene emesso in caso di scontrino "a credito" verso la ASL al momento di presentazione della distinta contabile (vedi ns informativa del 29.01.2020 a proposito di questa funzionalità da impostare con il tecnico del registratore telematico entro il prossimo 1° luglio, salvo proroghe).

ATTENZIONE: Probabilmente il registratore telematico a fine giornata conteggerà anche gli importi non riscossi nello scontrino di chiusura giornaliera. È importante quindi conservare copia di questi scontrini.

La farmacia, per questi voucher, è tenuta all'emissione dello scontrino commerciale senza l'indicazione del codice fiscale dell'acquirente e la spesa non dovrà essere trasmessa al sistema tessera sanitaria. Secondo normativa, infatti, il cliente non può scaricare dal mod. 730 questa spesa poiché NON sostenuta effettivamente (il vero soggetto pagante è il Comune).

RIMBORSO DEI BUONI SPESA

FATTURA, NOTA DI DEBITO O RENDICONTAZIONE: Anche in questa fase della procedura, i vari enti comunali preposti hanno fornito indicazioni non sempre chiare e coerenti.

La procedura corretta secondo la normativa nazionale (tra l'altro già adottata dal Ministero dei Trasporti in occasione del cosiddetto "bonus seggiolino antiabbandono") dovrebbe svolgersi in questo modo:

1. la farmacia, dopo aver verificato e accettato i buoni spesa, conserva copia degli scontrini (documenti commerciali) consegnati al cliente ed ogni altra informazione o documento

utile a dimostrare che questi buoni sono stati utilizzati per acquisto di generi di prima necessità;

2. Al fine di ottenere il rimborso dei buoni, a seconda delle modalità previste dal singolo ente, dovrà predisporre una fattura o una nota di debito o una semplice rendicontazione degli scontrini. È fondamentale attenersi alle disposizioni previste dal proprio Comune;
3. Qualora l'ente pubblico richieda l'emissione di un documento diverso da una semplice rendicontazione, questo deve essere elettronico e può trattarsi di una fattura o una "nota di debito", che deve essere trasmessa all'ente in questione attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI); ai fini dell'Iva, l'eventuale fattura o nota di debito deve contenere l'indicazione che l'operazione è **fuori campo Iva" ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. a) del D.P.R. n. 633/1972,** ed il relativo importo non sarà imponibile, trattandosi di una semplice "cessione di denaro" o rimborso a fronte della presentazione dei buoni spesa utilizzati dai cittadini (ricordiamoci che la farmacia dovrebbe già avere emesso lo scontrino).

NOTA BENE: Per una corretta contabilizzazione, sul registro dei corrispettivi cartaceo che mensilmente la farmacia ci fa pervenire, è opportuno procedere ad annotare, per singola giornata, l'importo dei buoni accettati in modo da tenere traccia del "minor contante" incassato in quel giorno rispetto al totale delle vendite che risultano dalla chiusura giornaliera di cassa. L'importo dei buoni accettati e così segnalati dalla farmacia sul registro dei corrispettivi dovrà coincidere successivamente con l'importo del rimborso che verosimilmente verrà accreditato sul conto corrente della farmacia.

Sperando di essere stati sufficientemente chiari, restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e/o informazioni.

Distinti Saluti